



## Deliberazione della Giunta Comunale

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Numero del reg. <b>243</b> | seduta del <b>22-12-2015</b> |
|----------------------------|------------------------------|

OGGETTO

**Approvazione dello schema tipo di convenzione quadro per la fruibilità telematica dei dati anagrafici per fini istituzionali.**

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore **17:00**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

|                          |                              |          |
|--------------------------|------------------------------|----------|
| <b>GALEANO PAOLO</b>     | <b>SINDACO</b>               | <b>P</b> |
| <b>MESTRINER STEFANO</b> | <b>VICESINDACO</b>           | <b>P</b> |
| <b>BOVO RICCARDO</b>     | <b>ASSESSORE<br/>ESTERNO</b> | <b>P</b> |
| <b>GALLO FRANCESCA</b>   | <b>ASSESSORE</b>             | <b>P</b> |
| <b>SCATTOLIN LUCA</b>    | <b>ASSESSORE</b>             | <b>A</b> |
| <b>GOMIERO FRANCESCA</b> | <b>ASSESSORE<br/>ESTERNO</b> | <b>P</b> |

e con l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE Giacomini Daniela

GALEANO PAOLO, in qualità di SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che la Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante *“Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente”* e il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante *“Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”*, disciplinano la regolare tenuta delle anagrafi comunali,
- che il D. Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”* stabilisce, tra l'altro, all'art. 12, comma 1, che gli Enti locali *“esercitano i compiti conoscitivi e informativi concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo- statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale”*;
- che il tema dei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni ai fini della semplificazione documentale è regolamentato dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e s.m.i., in particolare, dalle norme di seguito riportate
  - art. 40, 1 comma, che prevede che, dal 1° gennaio 2012, *“Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47”*;
  - art. 43 relativo agli accertamenti d'ufficio che, al comma 4, prevede che *“al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali”*;
- che il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante *“Nuove norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”*, in particolare, all'art. 2 comma 1 lettera C: prevede che le Pubbliche Amministrazioni ispirino la loro organizzazione, tra gli altri, al criterio di *“collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici”*;
- che l'art. 58, comma 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 *“Codice dell'Amministrazione Digitale”* (nel seguito indicato con l'acronimo CAD), stabilisce che *“Ai sensi dell'art. 50, comma 2, nonché al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell'art. 43, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000”*;
- che la materia dell'accesso ai dati detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ai fini della condivisione e della fruibilità degli stessi è disciplinata, altresì, dalle seguenti disposizioni del CAD:
  - art. 50, in ordine alla disponibilità dei dati delle Pubbliche amministrazioni prevede i principi secondo cui:
    - “1. I dati delle Pubbliche Amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.
    - 2. Qualunque dato trattato da una Pubblica Amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti

*istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.*

*3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una Pubblica Amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto”;*

- art. 52, in ordine alla disciplina dell'accesso telematico e della riutilizzazione dei dati e documenti delle pubbliche amministrazioni;
  - art. 73, comma 1, in ordine alla creazione del Sistema pubblico di connettività (SPC), finalizzato ad assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni e di promuovere l'omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati stessi, volta allo scambio e diffusione delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni e alla realizzazione di servizi integrati;
- che in linea generale, pertanto, qualunque dato anche quello anagrafico trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni, in funzione dello svolgimento dei compiti istituzionali di quest'ultime nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali dettata dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” (di seguito, per brevità, denominato il Codice della privacy);
- che la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione n. 14 del 22 dicembre 2011 (“*Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive*”) illustra gli adempimenti da porre in essere in applicazione della disciplina succitata e richiama espressamente l'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 82/2005, invitando le amministrazioni ad operare, per lo scambio dei dati per via telematica, secondo quanto previsto da tale disposizione, sulla base delle linee guida redatte da DigitPa, attraverso apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate e volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni precedenti;
- che le “*Linee Guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni*”, redatte da ultimo dall'Agenzia per l'Italia Digitale nel giugno 2013, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del CAD, forniscono specifiche indicazioni riguardo al contenuto delle suddette convenzioni, in ordine, agli impegni assunti e alle garanzie fornite dall'Amministrazione richiedente l'accesso alle banche dati (Ente fruitore), al riconoscimento della titolarità della banca dati, all'individuazione delle responsabilità del fruitore, alla durata della convenzione, alle modalità di accesso e alle modalità di individuazione dei responsabili del trattamento, delle misure di sicurezza e di privacy e dei livelli di servizio;
- che l'art. 54 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 prevede che “*nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 53.*”;

Visto il parere n. 33 del 9 dicembre 1999, con cui il Garante per la protezione dei dati personali, in risposta ad una nota inviata da un'amministrazione comunale su uno schema di convenzione per l'accesso per via telematica da parte della locale stazione dell'arma dei Carabinieri all'anagrafe della popolazione del Comune, ha precisato che “*la legge sulla protezione dei dati personali non ostacola la consultazione per via telematica degli atti anagrafici da parte delle forze dell'ordine*”, ritenendo come “*la normativa sugli atti anagrafici (D.P.R. 223 del 1989) regoli in modo specifico la consultazione dei medesimi atti da parte degli appartenenti alle forze dell'ordine, consentendo a queste ultime di accedere direttamente all'ufficio anagrafe e di consultare gli atti anagrafici anche mediante terminali*”;

Visto il provvedimento n. 393 del 02.07.2015 del Garante della Privacy, che, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera c) del Codice, in attesa della definizione da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale degli “*standard di comunicazione e le regole tecniche*” ai sensi dell'art. 58, comma 2 del CAD, conferma le specifiche misure

tecniche e organizzative già individuate nell'allegato 2 delle "Linee Guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni";

Rilevato che l'art. 35, comma 3, del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, fa espresso riferimento a tali convenzioni, denominandole "convenzioni quadro" e dispone l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicarle nei propri siti istituzionali;

Visto l'articolo 62 del CAD, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che ha istituito l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), che subentra ai sistemi informativi dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) e dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) e che ha la finalità di costituire una nuova banca dati nazionale e la progressiva migrazione nell'ANPR delle banche dati relative alle anagrafi comunali della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero;

Ritenuto, in attesa del completamento dei progetti sopra descritti, nell'intento di attuare i processi di semplificazione amministrativa promossi dalle disposizioni summenzionate, di predisporre uno schema tipo di convenzione quadro, allegato alla presente proposta di deliberazione per la fruibilità telematica dei dati relativi alla banca dati anagrafica del Comune di Preganziol, secondo i criteri di cui alle linee guida dettate da DigitPa in data 22 aprile 2011 e successivamente aggiornate a giugno 2013, da parte di soggetti pubblici che necessitano di accedere alle informazioni anagrafiche, in ragione dei rispettivi compiti di istituto, ovvero per effettuare attività di accertamento d'ufficio o di controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà;

Dato atto che Halley Informatica srl, ditta fornitrice dei programmi informatici in dotazione agli uffici comunali, tra i quali il programma di gestione dei Servizi Demografici, ha confermato la possibilità di attivare, nell'ambito dell'affidamento in corso e senza maggiori costi per il Comune, la consultazione on line dei dati contenuti nell'anagrafe, nel rispetto di tutti i requisiti previsti in materia di sicurezza dei dati personali

Considerato che l'accesso via web alla banca dati dell'anagrafe comunale consente una maggiore efficienza ed efficacia, nonché raccolta tempestiva delle informazioni, dell'attività di pubblica sicurezza, oltre ad una semplificazione dell'attività degli uffici comunali;

Considerato che con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 28.12.2000 n. 445, stante l'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'art. 37 del regolamento anagrafico il collegamento tramite terminale con l'anagrafe comunale non necessita più della preventiva autorizzazione del Ministero dell'Interno;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica resa dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1, ed art. 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente deliberazione;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, la presente proposta di deliberazione non necessita del preventivo parere in ordine alla regolarità contabile, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Dato atto che il Segretario ha espresso parere favorevole di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi dell'art. 97 - comma 2 - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto l'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede la trasmissione ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, dell'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema tipo di convenzione quadro per la fruibilità telematica dei dati anagrafici per fini istituzionali, nonché la scheda tecnica, il modulo di richiesta di fruibilità dei dati anagrafici e i modelli di designazione del responsabile del trattamento dei dati e degli incaricati al trattamento dei dati, allegati alla presente proposta di deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di demandare al Responsabile di Settore Servizi Demografici la stipula delle convenzioni nonché, con il supporto dei Servizi Sviluppo Tecnologico, lo svolgimento delle operazioni necessarie per la gestione degli aspetti tecnologici e di sicurezza dei collegamenti telematici alla banca dati anagrafica;
3. di dare atto che la sottoscrizione di ogni convenzione avverrà procedendo all'integrazione della convenzione stessa con le parti di specifica competenza in merito alla determinazione della tipologia delle informazioni accessibili dal parte dell'ente fruitore, attribuita in base alle esigenze del medesimo rispetto allo svolgimento dei propri compiti di istituto e tenuto conto che le caratteristiche del collegamento telematico saranno modulate in applicazione dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza di cui al D. Lgs. n. 196/2003;
4. di dare atto che la predisposizione dell'infrastruttura tecnologica necessaria per l'attivazione dei collegamenti telematici conseguenti alla stipula delle convenzioni e le relative spese sono già previste nell'ambito delle disponibilità economiche destinate al funzionamento delle risorse informatiche in dotazione ai Servizi Demografici;
5. di dare atto che lo schema della convenzione quadro verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente";
6. di comunicare, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, l'adozione della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio on-line, dando atto che il testo relativo è messo a disposizione presso l'ufficio di Segreteria, nelle more di adozione di apposite norme regolamentari;

Con separata votazione unanime e palese,

#### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione, per riconosciuta urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Responsabile del Procedimento: Longo Gianna

PARERI EX ARTT. 49 E 147 BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 3 DEL VIGENTE  
REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

|   |  |
|---|--|
| <p>Il sottoscritto <b>Responsabile del Settore I</b> rilascia il proprio parere <b>Favorevole</b> in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione-</p> <p>Addi 21-12-15</p> | <p>IL RESPONSABILE DEL SETTORE I<br/>F.to Longo Gianna</p> |
|---|--|

|  |  |
|--|--|
| <p>Il sottoscritto <b>Segretario Generale</b>, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs 267/2000, attesta la conformità del presente atto deliberativo alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.-</p> <p>Addi 22-12-15</p> | <p>IL SEGRETARIO GENERALE<br/>F.to Giacomini Daniela</p> |
|--|--|

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO  
F.to GALEANO PAOLO

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Giacomini Daniela

| REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124, D.Lgs. 267/2000)  | CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  |
|---|---|
| <p>Il sottoscritto certifica che copia del presente verbale viene pubblicato per 15 giorni consecutivi dalla data odierna.</p> <p>Addì, 04-03-2016</p> <p>IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE<br/>F.to Gianna Longo</p> | <p>Si certifica che la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 3°, D.Lgs. 267/2000 è divenuta esecutiva</p> <p>il</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SETTORE I<br/>F.to Gianna Longo</p> |

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio e si rilascia ai sensi dell'art. 18 comma 2 del DPR 445/2000.

Preganziol,

IL FUNZIONARIO ADDETTO